



Regione Calabria
Settore Tributi e Contenzioso Tributario
Via G. Da Fiore, 86
88100 CATANZARO

Oggetto: Attivazione Procedura Informatica *sospensione* *tassa automobilistica* (*sosta*).

La Regione Calabria nell'ottica di facilitare il colloquio tra cittadino, impresa ed Amministrazione, ha posto in essere nuovi strumenti operativi informatici nell'ambito della gestione della tassa automobilistica.

Per quanto attiene i rapporti operativi che interessano i Rivenditori per la gestione della messa in sospensione dal pagamento delle tasse auto degli autoveicoli oggetti dell'attività commerciale svolta, la Regione ha attivato un modulo applicativo software, fruibile via internet per le comunicazioni di attivazione/cessazione della *sospensione del Bollo* (tassa automobilistica), in sostituzione del meccanismo precedentemente utilizzato che prevedeva la compilazione di una dichiarazione in formato Excel che poi veniva inviata come file allegato tramite posta elettronica.

Si coglie l'occasione per rammentare che l'interruzione dell'obbligo di pagamento del bollo auto è di esclusiva competenza regionale ed i concessionari e/o rivenditori di autoveicoli sono tenuti ad inviare alla Regione Calabria l'elenco dei veicoli per i quali viene richiesta la sospensione del bollo auto, ovvero cessano da tale regime, entro il mese successivo alla scadenza dei quadrimestri appresso indicati:

- **Gennaio - Aprile** (con obbligo di dichiarazione entro il mese di Maggio);
- **Maggio - Agosto** (con obbligo di dichiarazione entro il mese di Settembre);
- **Settembre - Dicembre** (con obbligo di dichiarazione entro il mese di Gennaio).

L'obbligo di pagamento delle tasse auto è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. Pertanto, il pagamento del primo bollo per il veicolo deve essere sempre effettuato, come pure va effettuato il versamento dell'importo una tantum (attualmente pari a € 1,70) per ogni veicolo posto in sospensione, in corrispondenza del periodo di inizio del regime di sospensione. Giova chiarire a tal proposito che l'esenzione tributaria decorre dal primo periodo fisso "successivo a quello in corso": ne consegue che ove il veicolo sia posto in sospensione dopo che sia scaduta la previgente tassa e dunque durante un nuovo anno tributario, la sospensione avrà effetti soltanto dall'anno successivo.

In attuazione di quanto sopra, a partire dal **1° settembre 2011**, le richieste di sospensione pervengono **esclusivamente** con la comunicazione via web, attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico disponibile sul sito internet della regione Calabria, all'indirizzo <http://bolloauto.regcal.it/sosta>.

Per l'utilizzo dell'applicativo è necessario consolidare l'accreditamento con la registrazione della ditta mediante l'apposito modulo, disponibile sul portale dei tributi all'indirizzo <http://tributi.regione.calabria.it>; tale modulo, compilato con tutte le informazioni richieste dovrà essere spedito all'indirizzo indicato.

Attenzione !

Durante la fase di avvio della procedura informatica di cui trattasi è stata realizzata una bonifica della banca dati onde evitare, come peraltro già successo in passato, di emettere avvisi di accertamento errati con conseguente generazione di disagi ed inutili perdite di tempo per tutti gli operatori del settore.

La suddetta bonifica è stata realizzata **“annullando”** d'ufficio tutte le posizioni **“aperte”** per ogni singolo rivenditore e chiedendo agli stessi rivenditori di comunicare nella prima dichiarazione utile, ovvero quella relativa al secondo quadrimestre 2011 (da effettuarsi a partire dal 1° settembre 2011), tutte le posizioni che risultavano ancora godere dell'esenzione del pagamento del bollo auto, unitamente a tutti i veicoli che in quel quadrimestre uscivano dal regime di sospensione. Ovviamente per queste posizioni effettivamente ancora **“aperte”** non è stato richiesto nessun versamento per la messa in sospensione dei veicoli, trattandosi di posizioni già precedentemente comunicate per le quali si assume che il pagamento sia stato già effettuato in precedenza. L'importo dell'onere di messa in sospensione (attualmente pari a 1.70€) deve invece essere corrisposto per ogni veicolo per cui si richiede per la prima volta l'attivazione del regime di sospensione.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Donatella Fornaro
(firma omessa ai sensi dell'art. 1 e 87 della legge 549/1995)